



CI:8.18 2011 / 1018.2
N-1536 / 2022

SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO

Ufficio Valutazione Impatto Ambientale

SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO

Ufficio Controllo Emissioni Ed Energia

SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO

Ufficio Acque

Oggetto: D.LGS. 152/06 E S.M.I.; L. R. 40/98 E S.M.I.; D.LGS. 387/03 E S.M.I.; D.P.G.R. 29.06.2003, N. 10/R E S.M.I..

PROGETTO DI IMPIANTO IDROELETTRICO SUL TORRENTE CORBORANT, NEL COMUNE DI VINADIO, FRAZ. STREPEIS (POTENZA COMPLESSIVA INFERIORE A 1000 KW).

PROPONENTE: GREEN SOLUTIONS S.R.L., P.ZZA VITTORIO VENETO N. 2, 12010 - VINADIO.
GIUDIZIO NEGATIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE E CONTESTUALI RIGETTO ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA EX ART. 12 D.LGS. 387/03 E S.M.I. E DINIEGO ISTANZA DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA N. CN6261 AD USO ENERGETICO.

I DIRIGENTI DEI SETTORI

Vista l'istanza in data 12.11.2020, con Prot. ric. n. 65012, della Ditta Green Solutions S.r.l., con Sede Legale in Vinadio, P.zza Vittorio Veneto n. 2, intesa ad ottenere la Pronuncia di Compatibilità Ambientale e l'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., contestuale alla richiesta di Autorizzazione a costruire ed esercire, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i., in merito al Progetto di un nuovo impianto idroelettrico sul Torrente Corborant, nel Comune di Vinadio, Fraz. Strepeis.

Vista l'istanza, ai sensi del D.P.G.R. 29.07.2003, n. 10/R e s.m.i., presentata con Prot. ric. n. 58480 in data 15.10.2020 dalla Ditta Green Solutions S.r.l., intesa ad ottenere la Concessione di Derivazione di Acqua Pubblica n. CN6261 dal Torrente Corborant nel Comune di Vinadio ad uso energetico per derivare la portata massima di 550 l/s e media di 257 l/s ad uso energetico, atta a produrre - su un salto di 98 m - la potenza nominale media annua di 247 kW, con una potenza installata di 540 kW.

Premesso che:

- Il proponente aveva provveduto a depositare in allegato all'istanza unica, la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, come stabilito al comma 1, art. 27-bis del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., in merito al progetto in oggetto esplicitato.
- Con successiva Nota Prot. n. 66219 del 18.11.2020, come stabilito dall'art. 27-bis, c. 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la Provincia - Ufficio VIA - aveva comunicato ai soggetti titolari al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto, che la documentazione progettuale, così come depositata, era stata pubblicata dal 12.11.2020, sul sito web dell'Ente.
- Decorsi i tempi stabiliti questa autorità competente, in applicazione dell'art. 27-bis c. 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., in data 23 dicembre 2020, aveva provveduto alla pubblicazione, sul proprio sito web, dell'avviso al pubblico così come predisposto dal proponente, da cui decorrevano i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA.
- Con Nota Prot. n. 2205 del 15.01.2021, la Provincia ha fatto richiesta di integrazione documentale, come evidenziato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo con Nota Prot. n. 1351 del 12.01.2021. La Ditta proponente ha dato debito riscontro a quanto richiesto, con Nota Prot. di ric. n. 11609 del 23.02.2021.
- Con Nota Prot. n. 65989 del 17.11.2020, la Provincia - Ufficio Acque - aveva comunicato l'avvio del procedimento di Concessione ai sensi dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..
- Con Ordinanza n. 430 del 19.07.2021 (trasmessa con Nota Prot. n. 45500 del 19.07.2021) l'istanza in oggetto è stata pubblicata sia sul B.U.R.P. n. 30 del 29.07.2021, sia all'Albo Pretorio telematico del Comune di Vinadio.
- In data 23.09.2021 si è svolta la Visita Locale di Istruttoria in modalità telematica.
- Il Verbale Prot. n. 58345 del 23.09.2021, redatto e firmato in sede di visita pubblica, è stato trasmesso dalla Provincia al Proponente ed ai Soggetti interessati al Procedimento con Nota Prot. n. 6967 del 03.02.2022, nella quale era indicato che si *"comunica che sono stati espletati gli adempimenti previsti all'art. 12 del R.R. 10/R/2003 e s.m.i. e che non risultano presenti domande di derivazione concorrenti con quella di cui all'oggetto"*.

- Con Nota Prot. n. 9846 del 15.02.2022, la Provincia aveva provveduto alla convocazione della riunione della Conferenza di Servizi istruttoria ai sensi dell'art. 14, c.1, L. 241/90 e s.m.i., in data 22 marzo 2022.
- Con Nota Prot. n. 16449 del 17.03.2022 si era provveduto ad integrare nel procedimento, come soggetto interessato, l'Unione Montana Valle Stura.
- Con Nota Prot. n. 9847 del 15.02.2022 era stato ammesso in Conferenza di Servizi, in qualità di uditore, il Comitato TST Bagni di Vinadio-Terme Bed and Breakfast "LOU LOOP".
- L'intervento in oggetto, che rientra nella categoria progettuale n. 41 dell'allegato B2 alla L.R. 40/98 e s.m.i., prevede di attuare la derivazione di acqua dal Torrente Corborant mediante una griglia di tipo a trappola, adatta a convogliare le acque captate, mediante una tubazione interrata alla camera di carico ubicata circa 10 m a lato del sito di presa. In seguito, le acque derivate verranno addotte in centrale mediante una condotta in pressione.
- Durante il periodo di messa a disposizione del pubblico, nei termini stabiliti all'art. 14, comma 1, lett. b) L.R. 40/98 e s.m.i., sono pervenute le seguenti osservazioni, conservate agli atti del procedimento, ove integralmente consultabili:
 - Nota Prot. ric. n. 2612 del 18.01.2021 da parte del Comitato T.S.T. Bagni di Vinadio-Terme Bed and Breakfast "LOU LOOP";
 - Nota Prot. ric. n. 3821 del 22.01.2021 da parte di Acqua Sant'Anna S.p.A..

Considerato che:

In data 22 marzo 2022 si è svolta la riunione della Conferenza di Servizi istruttoria, ai fini della valutazione dell'intervento proposto e per il coordinamento delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l'esercizio delle opere in progetto.

Nella Conferenza è stato dato atto dei pareri pervenuti nel corso del procedimento e sono stati acquisiti e valutati i contributi di tutti i soggetti del procedimento presenti, ai fini della formulazione del giudizio di compatibilità ambientale e per il rilascio delle connesse autorizzazioni, e cioè:

1. **Parere negativo** circa il rilascio della Concessione di Derivazione di Acqua Pubblica n. **CN6261** ex D.P.G.R. 29.06.2003, n. 10/R e s.m.i., espresso in Conferenza di Servizi da parte del **Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio - Ufficio Acque**, con le motivazioni dettagliate nel Contributo Istruttorio Prot. n. 16882 del 18.03.2022 che costituisce parere negativo dell'Autorità "*competente al rilascio della concessione (...) per l'uso di acqua pubblica*" (ex art. 4, comma 1, lettera f) e che si allega alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato n. 1**);
2. Con le Note Prot. ric. n. 1351 del 12.01.2021 e n. 20657 del 31.03.2022, la **Regione Piemonte - Settore Tecnico Regionale di Cuneo** espone richieste integrative in quanto non risulta verificata la compatibilità dell'opera rispetto all'equilibrio idrogeologico dell'area ed allo stato dei dissesti segnalati (**Allegato n. 2**);
3. Parere favorevole del **Comune di Vinadio** espresso con Nota Prot. n. 18709 del 24.03.2022. (**Allegato n. 3**);
4. parere favorevole dell'**ASL CN1** con Nota Prot. ric. n. 72427 del 16.12.2020;
5. Nota Prot. ric. n. 75085 del 29.12.2020 del **Parco Naturale Alpi Marittime** che comunica che il progetto in esame non necessita di essere sottoposto alla procedura di valutazione di incidenza.
6. Nota Prot. ric. n. 26696 del 27.04.2021 del **Comando Militare Esercito Piemonte** - comunicazione "nulla contro";

7. Nota Prot. n. 58111 del 23.09.2021 dell'**Ufficio provinciale Polizia Locale Faunistico Ambientale** che chiede integrazioni.

8. Nota Prot. n. 15448 del 14.03.2022 del **Settore provinciale Affari Generali, Ufficio Espropri.**

Nella succitata riunione della Conferenza di Servizi del 22.03.2022, come specificato nel relativo verbale redatto e sottoscritto in tale Sede e conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA (reso con Nota Prot. di ricevimento n. 18996 del 25.03.2022 – **Allegato n. 4**) e sulla base dei pareri pervenuti, in particolare di quello indicato al precedente punto 1, ostativo all'approvazione del progetto, è emerso che l'intervento, così come proposto e localizzato, non può conseguire un giudizio positivo di compatibilità ambientale, né ottenere il rilascio della Concessione di Derivazione di Acqua Pubblica n. CN6261 ad uso energetico, determinando così la non sussistenza dei requisiti per il rilascio delle autorizzazioni connesse, per le motivazioni espresse negli allegati indicati, che si richiamano integralmente.

Come stabilito dall'art. 14 quater della legge 241/1990 e s.m.i., la Conferenza ha fornito le indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso riassunte nel Verbale del 22.03.2022 e nel Contributo Istruttorio Prot. n. 16882 del 18.03.2022 (Allegato n. 1).

In applicazione dell'art. 10 bis L. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., con Nota della Provincia Prot. n. 22800 del 07.04.2022, sono stati comunicati al Proponente i motivi ostativi alla pronuncia di giudizio positivo di compatibilità ambientale ed al rilascio della concessione a derivare, così come riferiti nel corso della Conferenza, informando il Proponente medesimo della facoltà di far pervenire le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, rispetto a detti motivi ostativi, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della Nota stessa.

Ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i., la comunicazione dei motivi ostativi sospende i termini di conclusione dei procedimenti di Pronuncia di Compatibilità Ambientale, di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., di Autorizzazione a costruire ed esercire ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i., e di Concessione a derivare ai sensi del D.P.G.R. 29.07.2003, n. 10/R e s.m.i..

Dalla data del 02.05.2022 - ovvero dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni ai motivi ostativi da parte del proponente - ricominciano a decorrere i termini dei procedimenti di cui alle istanze in premessa citate.

Nei termini stabiliti, il proponente ha prodotto osservazioni in merito ai suddetti motivi ostativi, con Nota Prot. ric. n. 25384 del 22.04.2022, le cui argomentazioni si riassumono nel seguito:

I. Sulla manifesta violazione dell'art. 14 ter c.IV della L. 241/1990 (difetto assoluto di espressione del parere in materia di VIA), con conseguente eccesso di potere per incompetenza

Alla luce di quanto previsto dalla L.R. 44/00 e s.m.i. "*Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*" nonché dalla L.R. 40/98 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", la Provincia riveste ruolo di Autorità Competente alla VIA in considerazione della ricomprensione del progetto nella categoria progettuale n. 41 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i "*Impianti di produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW oppure alimentati da derivazioni con portata massima prelevata superiore a 260 l/s. Per le derivazioni localizzate in zona C, come definita dalla D.G.R. del 26.04.1995 n.*

74-45166, o la cui sezione di presa sottende un bacino di superficie minore o uguale a 200 kmq, la soglia inferiore è ridotta a 140 l/s. Sono comunque esclusi gli impianti destinati all'autoproduzione aventi potenza installata inferiore o uguale a 30 kW-valore costante da assumere, indifferentemente dalla localizzazione o meno in area Protetta”.

Diversamente da quanto asserito, la competenza all'espressione del giudizio di VIA non è riferibile ad un ufficio specifico dell'Amministrazione Provinciale (l'ufficio VIA o l'ufficio Acque), bensì alla Provincia stessa.

In questa prospettiva, in sede di Conferenza di Servizi l'ufficio Acque ha sottoposto (come indicato nel parere) il proprio esito istruttorio alla Provincia (Autorità Concedente in materia di derivazioni di acqua pubblica nonché Autorità Competente in materia di VIA) - rappresentata dal Presidente della Conferenza. Detto esito istruttorio, valutato e condiviso in tale sede - in particolare dall'Ufficio VIA che ha aderito ai motivi di diniego esposti - ha determinato l'espressione di un parere unico della Provincia di Cuneo NEGATIVO in ordine alle istanze di Concessione di Derivazione di Acqua Pubblica n. CN6261 e di pronuncia di Giudizio di Compatibilità Ambientale della Ditta Green Solutions S.r.l., relativamente alla componente ACQUA.

Circa la competenza tecnico-scientifica dell'ufficio Acque alla valutazione di aspetti ambientali, si richiama il fatto che, ai sensi del DPGR 10/R/2003, l'istruttoria dell'ufficio competente in ordine al rilascio della concessione a derivare, nel caso in cui il progetto sia sottoposto a VIA, inerisce la compatibilità ambientale del progetto. Infatti, il regolamento regionale all'Allegato A – Parte II – Sez. I, p.to A.9 prevede che: *“Qualora l'opera sia soggetta a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della L.R. 40/1998, agli effetti dell'istruttoria integrata di cui al comma 3 dell'articolo 26 del presente regolamento gli elaborati di cui ai punti A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8 e A9 potranno essere sostituiti dal quadro progettuale dello studio di impatto ambientale di cui all'allegato D della L.R. 40/1998 ai fini dell'istruttoria integrata di cui all'articolo 26, comma 3 del presente regolamento, purché contenente i requisiti minimi strutturati secondo quanto di seguito specificato.*

La valutazione della compatibilità ambientale del prelievo con l'ecosistema fluviale va basata sull'analisi degli impatti che la derivazione, intesa sia come manufatti sia come modalità di esercizio del prelievo, può esercitare sulla regione fluviale influenzata dal prelievo e sul corridoio fluviale.

Le componenti ambientali che vanno analizzate sono le seguenti:

- * idrologia e idraulica della corrente*
- * morfologia dell'alveo*
- * acquiferi*
- * qualità dell'acqua*
- * componenti biotiche:*
 - * macrobenthos*
 - * ittiofauna*
 - * vegetazione”*

È evidente, quindi, che l'istruttoria dell'ufficio Acque comprende necessariamente la valutazione della compatibilità ambientale del progetto, con logica e conseguente competenza ad esprimersi in ordine agli elaborati forniti per tale aspetto. Quanto precede costituisce null'altro che ulteriore conferma della stretta correlazione tra i procedimenti di VIA ed il procedimento di rilascio della concessione a derivare acqua da un corpo idrico più volte sancita dalla normativa di settore: la valutazione dell'impatto ambientale del progetto di una centrale idroelettrica è, pertanto, riferibile sia all'ufficio VIA, sia all'ufficio Acque.

Appare chiaro -in ragione della tipologia progettuale in discussione- che l'analisi sugli effetti della sottrazione idrica a carico della componente primaria acqua è certamente rilevante, anche in ragione –nel contesto di riferimento- dell'Elevato stato di qualità ambientale del Corpo Idrico interessato, come peraltro rilevato dal Proponente stesso nell'Elaborato R02 Stato di Progetto – Compatibilità Direttiva Derivazioni.

In merito alla convocazione della riunione della Conferenza dei Servizi, si precisa che la stessa è stata compiuta secondo quanto indicato all'art. 26 bis del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R e s.m.i.

II. Sulla manifesta violazione degli artt. 3 c. I e 14 della L. 241/1990 (difetto di adeguata congrua motivazione), con conseguente eccesso di potere per difetto di istruttoria

II.1 – Valutazione delle pressioni- stato ante e post operam

II.2 – Applicazione Direttiva Derivazioni

Il Proponente contesta l'identificazione dei corpi idrici effettuata dall'Ufficio Acque provinciale nel parere, affermando che *“il Vallone di Bagni, il Vallone di San Bernolfo e il Rio Corborant siano da considerarsi un unico corpo idrico, poiché l'unico elemento che li distingue è il nome”*.

Si fa presente che i tecnici provinciali, per l'effettuazione dell'analisi istruttoria, hanno utilizzato dati ufficiali regionali aggiornati, tratti dal Sistema Informativo S.I.R.I. della Regione Piemonte. In particolare è stata utilizzata come base l'idrografia regionale in scala 1:10.000, che, per l'appunto, individua i tre corsi d'acqua citati e, a seguito della misurazione con strumenti GIS, la lunghezza del rio VALLONE DEI BAGNI, è risultata pari a 2.893 metri.

A tal proposito, si richiama il fatto che anche ARPA Piemonte, nel parere istruttorio con cui ha fornito l'*assistenza tecnico scientifica* alla Provincia, ha individuato nel Rio dei Bagni il Corpo Idrico interferito dal Progetto della Ditta Green Solutions, assumendo per tale rio una lunghezza pari a 2.951 m, prossima a quella misurata dall'Ufficio Acque.

A margine si rileva come il citato Rio Vallone dei Bagni si origini dall'unione dei corpi idrici Rio *Vallone di San Bernolfo* e *Rio di Bagna* (prosecuzione a sua volta del *Rio di Collalunga* a valle del Lago di San Bernolfo), pertanto, anche dal punto di vista di una speditiva analisi geografica, tali corsi d'acqua non possono essere considerati come un unico corpo idrico, aventi come unico elemento distintivo, come afferma il Proponente, la loro denominazione.

Relativamente alle caratteristiche dell'opera di presa in progetto, la valutazione è stata effettuata sulla base dei dati progettuali e sulla base delle tavole grafiche allegate. La presa a trappola dell'impianto prevede la realizzazione di uno sbarramento in una sezione di corso d'acqua avente una quota naturale pari a circa 1400 m s.l.m. (dato Proponente) ed una quota massima di sbarramento di 1401 m s.l.m., valori desunti sulla base delle tavole grafiche allegate al progetto. Pertanto la realizzazione dell'opera di presa così come configurata, fissa comunque un punto di discontinuità lungo il corso d'acqua che di fatto ne impedirebbe la naturale evoluzione idromorfologica plano-altimetrica (come ampiamente noto nei principi dell'idraulica fluviale e delle simulazioni idrauliche a fondo mobile) e non può essere pertanto considerata come trascurabile.

A tal proposito, si segnala che anche ARPA, nel parere istruttorio, ha considerato il parametro Nd pari a 1, ritenendo quindi che la traversa in progetto vada ad incidere sull'equilibrio idromorfologico del corso d'acqua.

Relativamente ai risultati ottenuti con l'applicazione della metodologia della Direttiva Derivazioni, si sottolinea, infine, come l'Ufficio Acque e il Dipartimento ARPA siano pervenuti alle medesime conclusioni: *“il progetto, secondo tale metodologia produce un impatto*

MODERATO e RILEVANTE sul corpo idrico conducendo ad un risultato di ESCLUSIONE” e, pertanto, “La derivazione non può essere considerata compatibile in via ordinaria”.

Sulla scorta di tali esiti, il Presidente della Conferenza di Servizi provinciale, supportato dalle analisi esperite dal Dipartimento ARPA di Cuneo, è giunto, quindi, a ritenere, con grado di rischio specifico rilevante, che la realizzazione degli interventi proposti sul sito in questione, sia idonea a determinare effetti deteriori sulla qualità ambientale del corpo idrico.

Si richiama quanto indicato dal PdGPo (*ALLEGATO 7.2 DELL'ELABORATO 7 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO AMBIENTALE CONNESSO ALLE DERIVAZIONI IDRICHE*) in merito alla determinazione del RISCHIO AMBIENTALE: *“La valutazione comparata di Impatto sul corpo idrico (lieve, moderato, rilevante) e Valore ambientale dello stesso (elevato, buono, sufficiente, ecc) porta alla determinazione del rischio ambientale derivante da uno specifico intervento.*

La comunicazione del rischio è avvenuta tramite la fase partecipativa della Conferenza di servizi, mediante la quale i risultati della valutazione scientifica e della valutazione del rischio sono stati resi pubblici a tutte le parti in causa che hanno così avuto possibilità di partecipare allo studio delle azioni prevedibili con la massima trasparenza possibile.

Pertanto, allo stato attuale, la presa di decisione corrispondente alla gestione del rischio porta a stabilire come non accettabili il livello di rischio individuato e le conseguenze potenziali dell'assenza di azione: ciò comporta la necessità di agire senza attendere maggiori informazioni scientifiche. Da ciò discende il parere negativo espresso.

Si fa altresì presente che l'analisi effettuata dai tecnici progettisti ha portato comunque ad un risultato di REPULSIONE (**).

Circa tale casistica di REPULSIONE (**), *“La nuova derivazione o le nuove derivazioni incidenti su un corpo idrico che, anche a causa delle pressioni derivanti dai prelievi in atto, comportino un incremento potenzialmente significativo della pressione ambientale, sono da considerarsi non compatibili”,* si ricorda che l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po nelle F.A.Q. (DIRETTIVA DERIVAZIONI) pubblicate al link <http://pianoacque.adbpo.it/faq-domande-frequenti/> ha indicato quanto segue: *“Riguardo al caso specifico di “Repulsione ***” si ritiene evidente che, ad esempio, una nuova derivazione che preveda uno sbarramento di presa, o un nuovo impianto idroelettrico, non possano rappresentare un intervento che non comporta “...un incremento potenzialmente significativo della pressione ambientale...” anche in caso d'impatto “lieve”. Tale condizione potrebbe infatti sussistere, sempre ad esempio, nel caso di derivazioni che, anche insistendo su corpi idrici non sfruttati, presentino caratteristiche tali da renderne trascurabile o positivo l'impatto (come l'assenza di opere in alveo, eventuali effetti di riduzione della pressione ambientale esistente, valori di prelievo paragonabili al valore di Deflusso Minimo Vitale, saltuarietà di esercizio o attivazione in periodi idrologicamente non critici, ecc), adeguatamente valutabili solo dall'Ufficio Istruttore medesimo”;*

Giova rammentare che, per altro progetto ricadente nella medesima casistica, con Nota Prot. n. 6164 del 21.10.2019, l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po ha chiarito che: *“in riferimento alla richiesta di valutazione in oggetto, per quanto di competenza di questa Autorità di bacino si ritiene che la derivazione in esame rientri nelle condizioni d'incompatibilità con gli obiettivi della Direttiva europea n. 2000/60/CE alla base della Direttiva “Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano” (“Direttiva Derivazioni”) (come integrata dalle indicazioni interpretative quale la “FAQ” C10 richiamata nelle osservazioni) a causa della previsione nel progetto, in particolare, della realizzazione di uno sbarramento all'interno di un corpo idrico in stato ecologico “elevato”, con rischi di deterioramento degli elementi di qualità idromorfologica dello stesso”.*

Pertanto è chiaro che un nuovo sbarramento è un incremento potenzialmente significativo della pressione ambientale, mentre le altre condizioni potrebbero sussistere e devono essere valutate dall'Ufficio Istruttore, assieme agli altri 26 indicatori di pressione nel caso non si sia già verificata la sussistenza della prima casistica. Conseguentemente l'intervento in progetto È DA CONSIDERARSI NON COMPATIBILE e ricade nell'area di ESCLUSIONE. Pertanto secondo quanto previsto dal PdGPO per la casistica ESCLUSIONE "L'intervento non è realizzabile in via ordinaria. L'intervento è realizzabile nei casi in cui il PdGPO abbia identificato i requisiti per l'applicazione della deroga di cui ai commi 5 e 7 dell'Art. 4 della DQA".

Quanto esposto trova, peraltro, conferma con quanto stabilito a livello statale dal Decreto Direttoriale STA n. 29 del 13.02.2017, come modificato dal Decreto Direttoriale STA n. 293 del 25.05.2017 (DD29/2017), allegato A "Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante da effettuare per le domande di derivazione idrica, in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici sotterranei, definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 ottobre 2000, da effettuarsi ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art. 12bis del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775", che, per l'intensità d'impatto e visto lo stato ambientale ELEVATO del corpo idrico interessato dal progetto, indica una classe di RISCHIO AMBIENTALE ALTO: "La derivazione non può essere assentita in via ordinaria. L'intervento è realizzabile solo nei casi in cui nel Piano di gestione sia stato riconosciuto al corpo idrico interessato il possesso dei requisiti per l'applicazione delle deroghe previste ai commi 5 e 7 dell'Art. 4 della DQA, come recepiti dall'art. 77 del D. Lgs. 152/2006".

3.3 Applicazione della metodologia di valutazione del rischio ambientale

Il rischio ambientale connesso a una derivazione o al cumulo di derivazioni è ottenuto mediante la matrice valore/impatto di seguito riportata.

Tab 11: matrice del rischio ambientale, con note specifiche

Valore ambientale del CI	Intensità dell'impatto generato dalla derivazione singola /cumulo di derivazioni		
	Lieve	Moderata	Alta
Elevato	ALTO (*)	ALTO (*)	ALTO (*)
Buono	MEDIO	ALTO	ALTO (*)
Sufficiente	BASSO	MEDIO	ALTO
Scarso	BASSO	MEDIO	MEDIO (**)
Cattivo	BASSO	BASSO	MEDIO (**)

(*) È sempre ammessa la deroga in applicazione dell'art. 4.7 della DQA per i prelievi destinati all'uso potabile. Sono altresì sempre ammesse le derivazioni a scopo idroelettrico per autoconsumo nelle località remote non servite dalla rete elettrica ove l'intervento rappresenti la migliore opzione ambientale.

Tab 13: significato della classe di rischio ambientale, con note specifiche

Rischio ambientale	Significato operativo
BASSO	La derivazione può essere assentita nel rispetto di specifiche prescrizioni, ove necessarie.
MEDIO	La derivazione può essere assentita con l'applicazione di particolari misure volte alla mitigazione degli impatti e nel rispetto di specifiche prescrizioni, tese a garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corpo idrico/i corpi idrici interessato/i.
ALTO	La derivazione non può essere assentita in via ordinaria. L'intervento è realizzabile solo nei casi in cui nel Piano di gestione sia stato riconosciuto al corpo idrico interessato il possesso dei requisiti per l'applicazione delle deroghe previste ai commi 5 e 7 dell'Art. 4 della DQA, come recepiti dall'art. 77 del D. Lgs. 152/2006.

Il Proponente, infine, cita e allega un Provvedimento della Città Metropolitana di Torino, emanato a conclusione di una Fase di Verifica di VIA (con l'assoggettamento a Valutazione di Impatto Ambientale) di un impianto idroelettrico in progetto nel Comune di Massello, in Val Germanasca.

Tale paragone risulta non pertinente in quanto non sono note le caratteristiche di tale Progetto, il contesto geografico e ambientale in cui si inserisce, le caratteristiche del corpo idrico interferito, le problematiche emerse, le indagini sito specifiche effettuate, ecc..

Si segnala, in ogni caso, come tale provvedimento sia stato emanato al termine della fase di Verifica di VIA e come lo stesso, contrariamente a quanto suggerisce la memoria di parte, ben segnali la criticità della casistica "*Repulsione***" e di conseguenza assoggetti il progetto (anche per tutta una serie di altre motivazioni) alla successiva fase di Valutazione di Impatto Ambientale, specificando che:

"- Gli ulteriori approfondimenti progettuali ed ambientali non siano analizzabili in quest'istruttoria in quanto non risulta possibile chiedere ulteriori integrazioni progettuali;

- Sulla base di tutto quanto sopra riportato e di tutto quanto premesso il progetto possa avere, a fronte di una producibilità di energia da fonte rinnovabile non strategica a livello regionale, potenziali impatti ambientali significativi e negativi, debba pertanto essere assoggettato alla fase di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.lgs. 152/2006 e smi. e della L.R. 40/98 e smi anche al fine di valutare le possibili alternative".

Il.3 – rilevanza ai fini del raggiungimento dell'obiettivo energetico regionale

Nelle osservazioni presentate il Legale incaricato afferma che l'Ufficio provinciale nel proprio contributo abbia effettuato delle considerazioni, rispetto alla producibilità media dell'impianto in progetto, "*in asserito contrasto con il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) della REGIONE PIEMONTE*". In particolare, si afferma che "*Il parere dell'Ufficio Acque della PROVINCIA di CUNEO, ..., non tiene debitamente in considerazione della più recente Deliberazione del Consiglio della REGIONE PIEMONTE assunta al n. 200-5472 reg. in data 15 marzo 2022 – richiamando impropriamente una disciplina normativa risalente ad alcuni anni prima -, nonché della conseguente qualificazione dell'impianto idroelettrico de quo tra gli "impianti a rilevanza energetica media"*".

Il parere dell'Ufficio Acque fa riferimento alla "*Proposta di Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) della Regione Piemonte adottato prima con D.G.R. n. 10-6480 del 16.02.2018 e, a seguito della conclusione della fase di VAS, riadottato con D.G.R. n. 36-8090 del 14.12.2018 e successiva D.G.R. n. 18-478 del 08.11.2019 e trasmesso al Consiglio per l'approvazione finale*", in quanto lo stesso parere è stato espresso in occasione della seduta della conferenza di servizi del procedimento di VIA, svoltasi in data 22.03.2022, mentre la Deliberazione di approvazione del PEAR è stata pubblicata sul BURP n. 12 del 24.03.2022. In ogni caso, il riferimento alla classificazione dell'impianto in progetto relativamente alla sua rilevanza energetica non è cambiato, l'impianto risulta classificato tra quelli "*a rilevanza energetica media*" per cui si rimanda ad una "*valutazione di fattibilità dei singoli progetti secondo la metodologia ERA definita dalla Direttiva derivazioni*".

La Relazione Programmatica sull'Energia della Regione Piemonte, approvata DGR n. 30-12221 del 28.09.2009, citata nel parere dell'Ufficio Acque, è uno strumento programmatico e individua, tra l'altro, alcuni criteri da applicare al fine di recepire quanto stabilito in sede europea relativamente alla produzione di energia da fonti rinnovabili. In tale atto di indirizzo "*viene orientativamente assunto come significativo contributo al conseguimento dell'obiettivo strategico energetico l'apporto di una potenza nominale superiore a 1 MW*", mentre l'impianto in esame presenta una potenza nominale di 247 kW. L'impianto in progetto, pertanto, a fronte di

un RISCHIO AMBIENTALE ALTO (ESCLUSIONE), non risulta fornire, secondo le indicazioni riprese in tale atto, un *“significativo contributo al conseguimento dell’obiettivo strategico energetico”*.

III. Sulla manifesta violazione dell’art.14 ter c.VII della L. 241/1990 (difetto di valutazione delle posizioni prevalenti) con conseguente eccesso di potere per difetto di istruttoria

Come noto, in tema di conferenza di servizi, l’art. 14-ter, comma 6-bis, legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce quanto segue: *“All’esito dei lavori della conferenza, l’amministrazione procedente... tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento”*. Vale la pena rilevare che il meccanismo delle posizioni prevalenti opera non solo in senso “quantitativo-formale”, ma anche in un’ottica “qualitativa-sostanziale”, ovvero tenendo conto della natura e della rilevanza degli interessi di cui sono portatrici le amministrazioni dissenzienti. La prevalenza è da intendersi non tanto in senso numerico (quorum deliberativi), quanto in senso funzionale (importanza dei valori e degli interessi pubblici coinvolti).

Appare evidente che ogni procedimento di VIA comporta implicitamente, ai fini della decisione finale, l’effettuazione della comparazione tra i molteplici interessi, pubblici e privati, coinvolti nella procedura, onde perseguire, tra questi, quello che viene ritenuto maggiormente meritevole di tutela e rispondente alla finalità per cui il potere è stato conferito, con il minore costo possibile per la collettività.

Ciò premesso, rilevata la preminenza e la priorità assoluta che in una siffatta procedura rivestono gli interessi ambientali –a tutela dei quali la VIA è preposta- si rimarca come nell’ambito dell’iter amministrativo di competenza provinciale non siano stati sicuramente trascurati la valenza economica dei progetti e l’interesse pubblico sotteso all’esecuzione delle opere.

Si puntualizza come, nell’esercizio della propria competenza, l’autorità preposta alla VIA dispone di un margine di apprezzamento che afferisce alla cosiddetta discrezionalità mista, concretantesi nell’esame di fatti e situazioni sulla base di cognizioni tecniche e scientifiche di carattere specialistico e nella scelta della soluzione più opportuna, attraverso una comparazione degli interessi posti alla base. Proprio nell’ambito di tale valutazione è stato effettuato il giudizio comparativo tra gli interessi sottesi che ha portato a ritenere inaccettabili le attendibili alterazioni conseguenti alla realizzazione delle opere.

Val la pena rilevare che:

- in merito all’asserito parere favorevole espresso dalla Provincia di Cuneo – Polizia Locale Faunistico Ambientale, si riscontra che detto Ufficio provinciale, con la Nota Prot. n. 58111 del 23.09.2021, ha esclusivamente chiesto chiarimenti in merito alla previsione di non realizzare un passaggio per l’ittiofauna, senza esprimersi a favore o contro tale progetto. Sulla base di quanto precedentemente riportato, non risulta pertanto un parere positivo;
- in merito all’asserito parere favorevole della Regione Piemonte - Opere Pubbliche, si rammenta che detto Settore Regionale ha espresso il proprio parere con Nota Prot. di ric. n. 20657 del 31.03.2022. In tale Nota, circa il progetto Green Solution, viene indicato come *“nella fase attuale, non risulta verificata la compatibilità dell’opera rispetto all’equilibrio idrogeologico dell’area ed allo stato dei dissesti segnalati”* e vengono chiesti, in merito, ulteriori chiarimenti/integrazioni. Anche in questo caso, quindi, non risulta pertanto alcun parere positivo;
- in merito a quanto espresso dall’A.R.P.A. - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento Provinciale di Cuneo, nel parere Prot. di ric. n. 18996 del 25.03.2022, pur osservandosi che la medesima non concorre all’espressione di un parere, bensì svolge ruolo di *‘assistenza tecnico scientifica’* - ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 60 del 13.04.1995 e s.m.i. e

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 1491 DEL 23/09/2022.

documento firmato digitalmente da ALESSANDRO RISSO, LUCIANO FANTINO e stampato il giorno 26/09/2022.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

delle *'Norme tecniche in merito al supporto tecnico-scientifico di ARPA alle Autorità competenti nella fase di istruttoria per il rilascio di concessioni di derivazione idrica'* di cui alla Determinazione datata 17.12.2015 del Comitato Regionale di indirizzo A.R.P.A.- di cui la Provincia di Cuneo si avvale relativamente alla valutazione dell' *'incidenza del prelievo sulle caratteristiche qualitative e quantitative del corpo idrico'*, *'del rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per i corpi idrici interessati'* e della compatibilità della derivazione con il *'Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015 - 2021'*, e degli artt. 15ter, 18 e 19 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R e s.m.i., si fa presente che la stessa ha utilizzato il metodo ERA applicato all'analisi impatto-stato qualitativo del corpo idrico che permette di definire l'idoneità di una derivazione in un corpo idrico classificato, concludendo che *"il progetto, secondo tale metodologia produce un impatto MODERATO e RILEVANTE sul corpo idrico conducendo ad un risultato di ESCLUSIONE"*.

- in merito al parere favorevole espresso dal Comune di Vinadio con la Nota Prot. n. 1485 del 21.03.2022, si sottolinea come il Comune si esprima nell'ambito delle proprie competenze, aggiungendo, inoltre, nella Nota citata, le proprie valutazioni sul progetto Green Solution e su di un altro progetto del Comune di Vinadio sull'Ischiaude, che nulla ha a che vedere con il presente procedimento;
- in merito al parere della Provincia di Cuneo - Ufficio Espropri, espresso con Nota Prot. n. 15448 del 14.03.2022, si sottolinea come l'Ufficio si esprima esclusivamente sulla necessità o meno di avviare una procedura espropriativa, nulla rilevando in merito alla compatibilità ambientale del progetto ed alla sua realizzabilità o meno. Sulla base di quanto precedentemente riportato, non risulta pertanto alcun parere positivo.
- l'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime, con la Nota Prot. n. 7719 del 24.12.2020 ha espresso il proprio parere esclusivamente in merito all'assoggettamento o meno del progetto alla procedura di Valutazione d'Incidenza, mentre nulla viene detto in merito alla realizzabilità o meno dell'intervento. Sulla base di quanto precedentemente riportato, non risulta pertanto alcun parere positivo.

In ultimo si evidenzia che la Sentenza TSAP n. 44-2021 (per un'istanza di Concessione altresì seguita dall'Avv. Andrea Porro) ha già chiarito al riguardo de *"illegittima ed unilaterale decisione dei Presidente della CDS in data ..., assunta senza delibera di tutti i soggetti coinvolti e senza tener conto dei prevalenti voti favorevoli (con o senza prescrizioni) resi nella CDS"* che:

- quando si tratta di impianti idroelettrici, non è possibile prescindere dal procedimento per la concessione della derivazione idraulica ed in quell'ambito la statuizione dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, che concluda per l'eventuale incompatibilità del prelievo rispetto alla normativa di tutela e salvaguardia del corpo idrico sotteso, prevale su ogn'altra questione o parere per la costruzione anche di impianti FER;
- la produzione d'energia da fonti rinnovabili può esser declinata in svariati modi, mentre l'eventuale compromissione dello stato qualitativo del corpo idrico, nella comparazione di tutti i preminenti interessi ambientali coinvolti, non è facilmente reversibile. Sicché si deve applicare il principio eurounitario di precauzione (cfr. Cass., sez. un., 27 dicembre 2018 n. 33538), che impone la delibazione preliminare e, se del caso, dirimente in senso negativo sull'impatto d'un progetto di prelievo, qualora non assicurati a priori il mantenimento dello stato qualitativo del corpo idrico (arg. ex CGUE, I, 28 maggio 2020, n. C-535/18). Tanto perché lo scopo della dir. n. 2000/60/CE consiste nel conseguire, mediante un'azione coordinata, il «buono stato» di tutte le acque superficiali e sotterranee dell'UE fin dal 2015 e, in tal contesto, sia l'obbligo di miglioramento, sia quello d'impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici sono intesi a realizzare tale obiettivo qualitativo (cfr. CGUE 1° luglio 2015, C-461/13, Bund für Umwelt und

Naturschut, tutt'altro che fuori contesto nel caso in esame nonché Cass., sez. un., 4 febbraio 2020 n. 2502);

- si ha *“la preponderanza rebus sic stantibus del parere negativo dell'Autorità, ove attesti tal deterioramento o il mancato raggiungimento dello stato qualitativo, su ogni altro interesse coinvolto nel procedimento concessorio”*.

IV. Sulla formale istanza motivata di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi degli artt. 10 e 22 ss. Della L.241/1990

Relativamente alla richiesta di accesso alla documentazione amministrativa relativa al c.d. “progetto del 2016”, formulata dal proponente, con Nota Prot. ric. n. 25384 del 22 aprile 2022, questa Amministrazione ha comunicato l'accoglimento della stessa con Nota Prot. n. 33116 del 26.05.2022.

Nel punto viene infatti richiamato il procedimento alla cui conclusione è stata rilasciata la Concessione di derivazione n. 4431bis alla Ditta International Service (poi BG Hydro Srl), con atto di assenso n. 3387 del 26.10.1016.

A tal proposito, si precisa quanto segue.

Il progetto assentito con la citata Determinazione Dirigenziale ottenne in precedenza il Giudizio Positivo di Compatibilità Ambientale con Provvedimento Provinciale n. 2892 del 16.09.2013. Tale giudizio è stato espresso sulla base delle conoscenze e dei dati in allora a disposizione, mentre **la Direttiva Derivazioni è stata adottata successivamente**, con Deliberazione n. 8 del 17.12.2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po. Con Nota Prot. n. 354/5.2 del 25.01.2016, l'Autorità di Bacino ha chiarito i “*Criteri di applicazione*” della Direttiva Derivazioni 2015; in particolare l'Autorità indica che la Direttiva, nella fase transitoria seguita alla sua pubblicazione, “*si applica solo alle istanze presentate successivamente alla data di pubblicazione della Direttiva sul sito web di questa Autorità (12 gennaio 2016); in ogni caso, la Direttiva può costituire comunque un elemento integrativo anche nelle istruttorie delle istanze presentate precedentemente a tale data e tuttora in corso di valutazione*”.

Risulta evidente che, pur essendo stata la concessione a derivare rilasciata con Det. n. 3387 del 26.10.1016, la relativa fase di valutazione si era già conclusa ben 3 anni prima, con l'emissione del Giudizio Positivo di Compatibilità Ambientale nel 2013; di conseguenza tale strumento, ai sensi della normativa applicabile all'epoca, non poteva essere utilizzato.

Alla luce di quanto sopra, risulta pertanto errato e destituito di fondamento quanto affermato nella memoria datata 19.04.2022, ovvero che la concessione n. CN4431 sia stata rilasciata *“nonostante la sussistenza all'epoca del rilascio a cura della PROVINCIA di CUNEO della Determina Dirigenziale assunta al n. 3387 reg. in data 23 ottobre 2016 (all. 3) - di alcuni vincoli ai fini del rilascio di una nuova Concessione di Derivazione d'Acqua Pubblica e, quindi, della pronuncia del Giudizio di Compatibilità Ambientale, rappresentati da: (...)*

- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'AUTORITA' di BACINO del FIUME PO assunta al n. 7 in data 17 dicembre 2015, avente ad oggetto il riesame e l'aggiornamento per gli anni 2015-2021 del Piano di Gestione Idrografico del Fiume Po;

- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'AUTORITA' di BACINO del FIUME PO assunta al n. 8 in data 17 dicembre 2015, avente ad oggetto l'adozione della "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico padano" (c.d. "Direttiva Derivazioni")”.

Pare evidente che entrambe le Deliberazioni citate nella memoria sono successive al Giudizio di Compatibilità Ambientale, adottato con Provvedimento Provinciale n. 2892 del 16.09.2013.

Risulta, peraltro, infondato quanto affermato dai Tecnici Incaricati dal Proponente nella loro memoria datata 13.06.2022 (allegata e richiamata nelle osservazioni trasmesse con Nota Prot. 37090 del 14.06.2022, oltre il termine di 10 giorni assegnato per la presentazione delle osservazioni ai motivi ostativi): *“si ritiene che nel corso dell’istruttoria del progetto INTERNATIONAL SERVICE, l’applicazione della matrice ERA (strumento della Direttiva Derivazioni) abbia fatto ricadere l’intervento al di fuori dell’area di ESCLUSIONE”* così come le conclusioni a cui erroneamente porta tale ragionamento, ovvero che *“Viste le caratteristiche del progetto della GREEN SOLUTION (...) si ritiene che, anche in questo caso l’applicazione della matrice ERA non faccia ricadere l’intervento in area ESCLUSIONE”*.

Come elemento dirimente, ciò risulta confermato dalle valutazioni effettuate in tempi recenti da ARPA Piemonte, nell’ambito della verifica di compatibilità ambientale delle concessioni di derivazione che hanno richiesto l’accesso agli incentivi GSE. In particolare nella Nota Prot. n. 110536 del 13.12.2019, ARPA afferma, in riferimento al progetto BG Hydro (ex International Service cui è subentrata) che: *“la concessione di derivazione risulta inquadrabile in classe di rischio “ESCLUSIONE” della tabella ERA. ... Ai fini della dichiarazione DecFER, la stessa è da intendersi non conforme ai requisiti ambientali di cui alla DD29/STA”* e di conseguenza conclude che *“l’impianto idroelettrico della ditta BG Hydro S.r.l., ..., **NON E’ CONFORME** ai criteri previsti dall’art. 3 comma 5, lettera c) punto 2 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 04/07/2019”*.

A seguito di tale valutazione il progetto è stato abbandonato ed è stata presentata da parte della Ditta BG Hydro s.r.l. istanza di rinuncia alla Concessione di Derivazione n. CN4431.

Si dà atto che, con Nota Prot. ric. n. 37090 del 14.06.2022, il proponente ha prodotto ulteriori osservazioni in merito ai suddetti motivi ostativi, in particolare con riferimento al punto II. **“Sulla manifesta violazione degli artt. 3 c. I e 14 della L. 241/1990 (difetto di adeguata congrua motivazione), con conseguente eccesso di potere per difetto di istruttoria”**.

In proposito, si ritiene di aver fornito debito riscontro a quanto espresso con le controdeduzioni formulate al precedente punto II.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 *“Servizio Valutazione Impatto Ambientale”*.

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell’art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell’obbligo della documentazione antimafia.

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all’art 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”* e relativo PTPC.

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”*.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Vista la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*.

Visto il Decreto del Presidente della Provincia N. 34 del 30.3.2021 relativo all'approvazione del PEG 2021-2023.

Visti:

- il D.Lgs. 29.12.2003, n. 387 e s.m.i. *“Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”*;
- il D.Lgs. 16.03.1999, n. 79 *“Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica”*;
- il D.M. 13.10.2003 *“Conferma della concessione ad Enel Distribuzione S.p.a. dell'attività di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 3, già attribuita all'Enel S.p.a. con decreto del 28 dicembre 1995, e l'adeguamento della convenzione, stipulata il 28 dicembre 1995 tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Enel S.p.a., alle disposizioni di legge emanate dopo tale data”*;
- il D.M. 10.09.2010 *“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”*;
- la Delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e s.m.i. *“Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive-TICA)”*;
- la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- il D.Lgs. 03.03.2011, n. 28 *“Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”*;
- la legge 09.01.1991, n. 10 *“Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”* e s.m.i.;
- la legge 23.07.2009, n. 99 *“Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”*;
- la D.G.R. 30.01.2012, n. 5-3314 *“Indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, relativo al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile”*;
- il D.Lgs. 31.03.1998, n. 112 *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della L. 15.03.1997 n. 59”*;
- la L.R. 26.04. 2000, n. 44 *“Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. 112/98”*
- il D.Lgs. 01.08.2003, n. 259 *“Codice delle comunicazioni elettroniche”* e s.m.i.;
- il D.P.R. 12.04.1996 *“Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dall'art. 40 comma 1, della legge n. 146/1994, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale”* e s.m.i.;
- il D.Lgs 03.04.2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i.;

- la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i. *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”*;
- il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 6.7.2002 n. 137”* e s.m.i.;
- la L.R. 01.12.2008, n. 32 *“Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)”*;
- la L.R. 09.08.1989, n. 45 *“Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici”*;
- il R.D.25.07.1904, n. 523 *“Testo unico sulle opere idrauliche”* e s.m.i.;
- il R.D. 11.12.1933, n. 1775 *“Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”* e s.m.i.;
- il D. Lgs 12.07.1993, n. 275 *“Riordino in materia di concessioni di acque pubbliche”* e s.m.i.;
- la Legge Regionale 05.08.2002, n. 20 *‘Legge Finanziaria per l’anno 2002’* e s.m.i.;
- le Norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque, approvato con DCR n. 117-10731 del 13.03.2007 e tuttora vigente;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015-2021 adottato in salvaguardia con deliberazione n. 7/2015 del 17.12.2015 ed approvato con deliberazione n. 1/2016 del 03.13.2016 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po e con D.P.C.M. 27.10.2016 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 25 del 31.01.2017;
- la Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano adottata con Deliberazioni n. 8 del 17.12.2015 e n. 3 del 14.12.2017 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po;
- le modifiche e integrazioni alla *“Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po”* adottate con Deliberazione n. 3 del 14.12.2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po;
- il D.P.G.R. 29.07.03, n. 10/R *“Regolamento regionale recante disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)”* e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 25.06.2007, n. 7/R – *“Regolamento regionale recante: Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica”* e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 17.07.2007, n. 8/R – *“Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29.12.2000, n. 61)”*;
- la Legge 24.12.1976, n. 898 *“Nuova regolamentazione delle servitu’ militari”* e s.m.i.;
- il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia urbanistica”* e s.m.i.;
- la L.R. 05.12.1977, n. 56 *“Tutela ed uso del suolo”* e s.m.i.;
- la L.R. 29.12.2006, n. 37 *“Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca”* e s.m.i.;

- la D.G.R. n. 72-13725 del 29.03.2010 *“Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell’art. 12 della legge regionale n. 37/2006”* e s.m.i.;

Valutate le risultanze emerse nel corso della Conferenza di Servizi del 22.03.2022, specificata più sopra e descritta nel relativo verbale, conservato agli atti dell’Ente, ed i relativi pareri pervenuti nell’ambito della stessa.

Viste e valutate le osservazioni formulate ex art. 10 bis L 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., da parte dell’Avv. Andrea Porro, consulente legale della Ditta Green Solutions S.r.l. di cui alle note prot. ric. n. 25384 del 22.04.2022 e n. 37090 del 14.05.2022.

Viste le controdeduzioni dell’autorità competente, così come illustrate nelle premesse al presente provvedimento.

Considerato che, sulla base delle predette controdeduzioni ed argomentazioni tecniche, permangono tutti gli elementi ostativi riscontrati nel corso della Conferenza di Servizi del 22.03.2022 e richiamati nella comunicazione ex art. 10 bis della Legge 241/1990 e s.m.i., senza il superamento dei quali il progetto non risulta avere le caratteristiche di compatibilità idraulica ed ambientale che possano consentire la formulazione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. né della contestuale Autorizzazione a costruire ed esercire, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i., nonché del rilascio della concessione di derivazione d’acqua ai sensi del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/r e s.m.i..

Tutto quanto sopra esposto e considerato

DETERMINANO

- 1. DI ESPRIMERE GIUDIZIO NEGATIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE** in merito al progetto di impianto idroelettrico sul Torrente Corborant, nel Comune di Vinadio, Fraz. Strepeis, (potenza complessiva inferiore a 1000 kW) presentato in data 12.11.2020, con Prot. ric. n. 65012 da parte della Ditta Green Solutions S.r.l., con sede legale in P.zza Vittorio Veneto n. 2 - 12010 Vinadio, **per le motivazioni illustrate nelle premesse**, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo;
- 2. DI DINIEGARE**, per le medesime motivazioni (in particolare Direttiva Derivazioni, art. 19, comma 1, lettere a), e) ed i) del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R e s.m.i., art. 18, comma 1, lettere b), c), e) e g) del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R e s.m.i., art. 12 bis, comma 1 lettera a) del R.D. 11.12.1933, n. 1775 e s.m.i. - art. 96, comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. -, artt. 76, comma 4 e 77, comma 10bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., principi di cui agli artt. 3ter e 3quater del medesimo D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), **l’istanza di Concessione di Derivazione di Acqua Pubblica n. CN6261 ad uso energetico** ex D.P.G.R. 29.07.2003, n. 10/R e s.m.i., presentata con Prot. n. 58480 in data 15.10.2020 dalla Ditta Green Solutions S.r.l.;
- 3. DI RIGETTARE**, conseguentemente, per le medesime motivazioni di cui in premessa, l’istanza di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs.387/03 e s.m.i.;
- 4. DI NOTIFICARE** il presente provvedimento al proponente e di renderlo noto a tutti i soggetti del procedimento ed al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all’art. 25, comma 5, d.lgs. 152/06 e s.m.i..
- 5. DI COMUNICARE** che il presente provvedimento costituisce chiusura di tutti i procedimenti finalizzati al rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque

denominati che confluiscono nel procedimento unico e che siano di competenza della Pubblica Amministrazione.

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è conforme a tutte le norme vigenti in materia.

7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della Provincia.

Al presente provvedimento sono allegate, per farne parte integrante e sostanziale, le copie dei seguenti documenti, i cui originali sono conservati agli atti dell'Ente:

- ALLEGATO 1 – Nota Prot. n. 16882 del 18.03.2022 del Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio - Ufficio Acque;
- ALLEGATO 2 - Note Prot. ric. n. 1351 del 12.01.2021 e n. 20657 del 31.03.2022 della Regione Piemonte - Settore Tecnico Regionale di Cuneo;
- ALLEGATO 3 - Nota Prot. ric. n. 18709 del 24.03.2022 del Comune di Vinadio.
- ALLEGATO 4 - Nota Prot. ric. n. 18996 del 25.03.2022 dell'ARPA.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi della L.R. 40/98 e s.m.i. ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 25, comma 5, d.lgs. 152/06 e s.m.i.

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è visibile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale delle Acque Pubbliche ai sensi del R.D. n. 1775/1933, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.

**Il Dirigente
(Ufficio Valutazione Impatto Ambientale)
Risso Alessandro**

**Il Dirigente
(Ufficio Acque ed
Ufficio Controllo Emissioni ed Energia)
Luciano Fantino**